

**Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile
(LIPG)**

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

Art. 29

Le disposizioni della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché la forza di cosa giudicata e la forza esecutiva si applicano per analogia.

Art. 29a (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del

¹ FF 2000 205

² RS 834.1

³ RS 831.10

12 giugno 1959⁴ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge.

² Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1840